

COMUNE DI PETROSINO

C.A.P. 91020

(Provincia di Trapani)

C.F. 82007940818 - P. IVA 00584590814

Fax (0923) 985400 - Tel. 731711

Oggetto: Interventi urgenti riparazione rete idrica da effettuare sul territorio Comunale

CONDIZIONI TECNICO AMMINISTRATIVE

1. PREMESSA

L'obiettivo fondamentale di questo capitolato è quello di fornire le giuste indicazioni relative alle recenti tecniche introdotte nel settore delle costruzioni stradali.

Particolare rilievo è stato dato agli interventi che interessano la manutenzione delle strade e delle opere d'arte a corredo.

Questo, anche in considerazione dell'art. 128, comma 3, del Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.Lgs. 163/2006, in cui nella preparazione del programma triennale, per ogni categoria individuata, si deve dare una priorità ai lavori di manutenzione e di recupero del patrimonio esistente.

Capo I: Oggetto ed ammontare dell'appalto

INTERVENTI URGENTI RIPARAZIONE RETE IDRICA DA EFFETTUARE SUL TERRITORIO COMUNALE

IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA €12.500, 00 (somma non soggetta a ribasso)

Importo lavori (n° riparazioni 41 x € 300 cad. € 12.300, 00

Oneri Sicurezza € 200, 00

Sommano € 12.500, 00

SOMME IN AMMINISTRAZIONE :

IVA SUI LAVORI 22% € 2.750, 00

ONERI TECNICI 0.02x0.80x12.500 € 200, 00

TOTALE SOMME IN AMMINISTRAZIONE € 2.950, 00

TOTALE GENERALE € 15.450, 00

2. FOGLIO DI PATTI E CONDIZIONI

Il presente foglio di patti e condizioni è stato suddiviso nelle seguenti parti:

Capo I: Oggetto ed ammontare dell'appalto

Capo II: Disposizioni riguardanti l'appalto.

Appendice:

Gli articoli dei Capi I e II sono stati opportunamente aggiornati con le ultime modifiche o innovazioni apportate, in materia di lavori pubblici, dalla Legge 18 novembre 1998, n. 415 e succ.

Capo I

OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO

Art. 1 – Oggetto ed ammontare dell'appalto

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e delle provviste relative al *“Interventi urgenti riparazione rete idrica da effettuare sul territorio Comunale”* per l'ammontare complessivo di € 15.450, 00 in conformità alle indicazioni del seguente quadro:

L'importo dei lavori a base d'asta (importo non soggetto a ribasso d'asta) ammonta a € 12.300, 00

Gli oneri per la manodopera e per la sicurezza, non soggetti a ribasso, ammontano ad € 200, 00

Categoria prevalente: rip. Rete idrica, per l'importo totale di € 15.450, 00

Le suddette categorie dei lavori e relativi importi sono validi ai fini dell'applicazione degli artt. 132 (varianti in corso d'opera) e 118 (subappalto) del D.Lgs. 163/2006.

L'importo dei lavori previsto contrattualmente può variare di un quinto in più o in meno, secondo quanto previsto dal Capitolato Generale d'Appalto per le OO. PP., in rispetto all'art. 132 del D.Lgs. 163/2006 senza che l'appaltatore possa avanzare alcuna pretesa.

Art. 2 – Forme e principali dimensioni delle opere

Le opere oggetto dell'appalto, saranno eseguite ad intervento secondo le necessità e con i prezzi del progetto, in assenza, ricorrendo al rilevamento dei costi, materiali e noli valevole nelle provincie siciliane anno 2013.

I lavori dovranno essere eseguiti nel pieno rispetto delle regole d'arte e con i migliori accorgimenti tecnici per la loro perfetta esecuzione.

Art. 3 – Prezzi unitari - Revisione prezzi

Nei prezzi unitari del concorrente aggiudicatario si intendono comprese e compensate tutte le spese sia generali che particolari, sia provvisorie che definitive nessuna esclusa od eccettuata che l'assuntore debba incontrare per la perfetta esecuzione del lavoro e per il suo completamento secondo il progetto approvato e le disposizioni della Direzione dei lavori compresi quindi ogni consumo, l'intera mano d'opera, ogni trasporto, ogni fornitura, lavorazione e magistero.

Ai sensi 133, comma 2, del D.Lgs. 163/2006 non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi, e non si applica il primo comma dell'art. 1664 del Codice Civile; pertanto i prezzi unitari del concorrente aggiudicatario debbono ritenersi fissi ed invariabili.

Si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso d'inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2%, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi. Tale percentuale è fissata, con decreto del Ministero dei LL.PP. da emanare entro il 30 giugno di ogni anno, nella misura eccedente la predetta percentuale del 2% (art. 133, c. 4, del D.Lgs. 163/2006).

Art. 4 – Variazione delle opere progettate

Gli elaborati di progetto devono ritenersi documenti atti ad individuare la consistenza qualitativa e quantitativa delle opere oggetto dell'appalto.

La stazione appaltante, tramite il Direttore dei lavori potrà introdurre delle varianti in corso d'opera al progetto, esclusivamente nei casi previsti dall'art. 132 c. 1 (del D.Lgs. 163/2006) ai punti a), b), c), d) ed e).

L'Appaltatore non può per nessun motivo introdurre di sua iniziativa variazioni o addizioni ai lavori assunti in confronto alle previsioni contrattuali se non è stato autorizzato per iscritto dalla Direzione dei lavori. Pertanto le varianti adottate arbitrariamente dall'impresa esecutrice dei lavori non saranno ricompenstate da parte della stazione appaltante.

Il Direttore dei lavori potrà disporre interventi i quali non rappresentino varianti e non saranno quindi sottoponibili alla relativa disciplina, volti a risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10% per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5% per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera.

Saranno, inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempreché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5% dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.

L'Appaltatore è tenuto a denunciare la erroneità delle prescrizioni progettuali delle varianti apportate al progetto iniziale; in caso di non contestazione di dette prescrizioni entro cinque giorni si intenderanno definitivamente accettate e riconosciute idonee dall'Appaltatore che pertanto ne sarà il solo responsabile.

Art. 5 – Lavori non previsti

In tutti i casi in cui nel corso dei lavori vi fosse necessità di eseguire varianti che contemplino opere non previste nell'elenco / voci / prezzi / si procederà alla determinazione dei nuovi prezzi, con apposito verbale e secondo le regole stabilite dal Regolamento di cui al DPR 207/2010, prima dell'esecuzione di tali opere. Tali nuovi prezzi non potranno essere applicati in contabilità prima della loro superiore approvazione.

Il prezzo della mano d'opera per le eventuali opere in economia verrà stabilito secondo le tariffe vigenti al momento dell'esecuzione dell'opera, aumentato della percentuale complessiva del 25% per spese generali ed utile d'impresa e dedotto del ribasso d'asta praticato.

Le somministrazioni ed i noli verranno compensati con i prezzi stabiliti dai listini quindicinali della Camera di commercio di Trapani o in mancanza di questi secondo i prezzi di mercato maggiorati del 25% per spese generali ed utile d'impresa e dedotto del ribasso d'asta praticato.

Capo II DISPOSIZIONI RIGUARDANTI L'APPALTO

Art. 6 – Criteri di aggiudicazione dei lavori - qualificazione dei concorrenti

La forma di individuazione della ditta prescelta avviene con i seguenti criteri:

- per i contratti da stipulare a misura: mediante offerta con i criteri di cui all'art. 82 e 86 del D.Lgs. 163/2006.

Art. 7 – documenti base d'appalto e contrattuali - spese contrattuali

Sono posti a base del presente appalto i seguenti elaborati di progetto:

Sono posti a base del presente appalto i seguenti elaborati di progetto:

- 1) **Relazione Tecnica;**
- 2) **Computo Metrico e Oneri sicurezza a riparazione € 300 cadauna compreso pezzi speciali e tutto per dare la riparazione completa , qualunque essa sia ;**

Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese di gara, quelle per redazione, copia, stipulazione e registrazione del contratto, quelle di bollo e di registro degli atti, occorrenti per la gestione dei lavori dal giorno dell'aggiudicazione a quello del collaudo dell'opera finita.

Per quanto non previsto, o specificatamente indicato e comunque non contrastante con quanto stabilito nel presente capitolato speciale d'appalto devono osservarsi tutte le norme stabilite nel capitolato generale di appalto per le opere di competenza del ministero LL. PP..

In caso di discordanza tra i vari elaborati progettuali si adotterà la soluzione che, a giudizio della direzione dei lavori, risulti la più favorevole e vantaggiosa per l'amministrazione appaltante.

Art. 8 – cauzione provvisoria

In base all'art. 75 del D.Lgs. 163/2006, giusta recepimento operato con L.R. 12 luglio 2011, n.12.

Art. 9 – cauzione definitiva

Al momento della stipulazione del contratto l'impresa aggiudicataria dovrà costituire una garanzia fidejussoria nella misura stabilita dall'art.113 del D.Lgs. 163/2006, recepito in Sicilia dalla L.R. 12 luglio 2011, n.12

Art. 10 – copertura assicurativa

L'esecutore dei lavori sarà obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne l'amministrazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione dell'opera, da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Art. 11 – tempo utile per l'ultimazione dei lavori - penali

L'appaltatore dovrà avere compiuto interamente i lavori appaltati in **giorni 30 gg** complessivi ed entro 4 ore dalla convocazione di volta in volta della data del verbale di consegna dei lavori .

Tale tempo contrattuale è determinato ai sensi del quarto comma dell'art. 1 della legge 741/1981.

Per ogni eventuale consegna parziale verranno aggiunti giorni _____ al tempo utile per l'esecuzione dei lavori consegnati, calcolati in base al seguente articolo.

Per ogni giorno in più che l'appaltatore impiegasse nei lavori, oltre ai termini stabiliti, dovrà sottostare ad una penale dello **0,5%** dell'importo contrattuale ai sensi dell'art.145 del D.P.R. 207/2010.

La riscossione della penale si farà mediante ritenuta sullo stato finale dei lavori.

L'ultimazione dei lavori dovrà essere comunicata per iscritto dall'appaltatore e dovrà risultare da apposito verbale sottoscritto dall'appaltatore e dal direttore dei lavori.

Art. 12 – consegna dei lavori

La consegna dei lavori avverrà in conformità a quanto previsto dall'art. 153 del vigente regolamento approvato con DPR 207/2010 e dovrà risultare da apposito verbale redatto in duplice esemplare, firmato dall'appaltatore e dal direttore dei lavori.

Per i lavori disposti a norma del D.Lgs. 12/4/1948 n. 1010, relativo a lavori di carattere urgente e inderogabile dipendenti da necessità di pubblico interesse determinante da eventi calamitosi, il verbale di aggiudicazione è titolo sufficiente per la consegna d'urgenza (art. 4 c. 2 l. 1010/1948 e art. 5 c. 4 r.d. 18/11/1923 n. 2440).

Qualora si dovesse provvedere in casi di somma urgenza nei quali qualunque indugio diventi pericoloso, si procederà alla esecuzione dei lavori in economia, previa redazione di perizia di spesa da inoltrare all'organo di controllo ai sensi del DPR 207/2010.

Nel giorno fissato e notificato all'appaltatore, questi dovrà trovarsi sul luogo e mettere a disposizione della direzione dei lavori gli attrezzi, mezzi d'opera, il personale operaio e tecnico necessari per dare, ove occorra, il tracciamento delle opere da eseguire in base agli elaborati progettuali, nonché sostenere ogni spesa relativa alla consegna.

Qualora l'appaltatore non si presentasse nel giorno stabilito a ricevere la consegna dei lavori, gli verrà assegnato un termine perentorio, trascorso inutilmente il quale, la stazione appaltante avrà diritto a risolvere il contratto ad incamerare la cauzione prestata oltre al risarcimento dei danni.

L'appaltatore, nell'eseguire i lavori in conformità del progetto, dovrà uniformarsi agli ordini di servizio ed alle istruzioni e prescrizioni che gli saranno comunicate per iscritto dal direttore dei lavori, fatte salve le sue riserve nel registro di contabilità.

Nei casi di urgenza, previa autorizzazione dell'ingegnere capo (dirigente del settore LL.PP.), la direzione dei lavori potrà disporre, ai sensi dell'art. 337 della legge 20/3/1865 n. 2248, l'immediato inizio dei lavori con consegna degli stessi sotto riserva di legge, ancorché non sia intervenuta l'approvazione del contratto. In tal caso l'appaltatore dovrà adempiere alla richiesta della stazione appaltante e procedere all'esecuzione delle lavorazioni che saranno indicate dalla direzione dei lavori.

La consegna dei lavori sarà disposta **10 giorni** dalla data di aggiudicazione della gara , e in caso di urgenza dopo l'atto deliberativo di affidamento definitivo dei lavori e l'osservanza da parte dell'appaltatore della normativa vigente in materia di antimafia.

Se l'inizio dei lavori contempla delle categorie di lavoro oggetto di subappalto, sarà cura dell'appaltatore accertarsi di avere tutte le autorizzazioni, previste per legge, da parte della stazione appaltante.

La consegna dei lavori, a giudizio della stazione appaltante, nei casi previsti ai sensi dell'176 del Reg. 207/2010, potrà effettuarsi per parti e la data legale della consegna, per tutti gli effetti di legge e regolamenti, sarà quella dell'ultimo verbale di consegna parziale, ad ogni modo l'ultima consegna parziale dovrà avvenire / entro _____ (es. Un terzo) dell'intero tempo utile per la esecuzione dei lavori / entro _____ giorni dalla data di consegna dei lavori / dopo il completamento delle opere di _____ (specificare la lavorazione) /.

Per eventuali differenze riscontrate fra le condizioni locali ed il progetto, all'atto della consegna dei lavori, si applicano le norme richiamate nel Regolamento 207/2010.

Art. 13 – proprietà dei materiali di recupero o scavo

I materiali provenienti da scavi o demolizioni resteranno di proprietà dell'amministrazione appaltante, e per essi il direttore dei lavori potrà ordinare all'appaltatore la selezione, l'accatastamento e lo stoccaggio in aree idonee del cantiere, intendendosi di ciò compensato con i prezzi degli scavi e delle demolizioni relative.

Tali materiali potranno essere riutilizzati dall'appaltatore nelle opere da realizzarsi solo su ordine del direttore dei lavori, e dopo avere pattuito il prezzo, eventualmente da detrarre dal prezzo della corrispondente lavorazione (art. 40 d.p.r. 1063/1962).

Art. 14 – andamento dei lavori

L'appaltatore ha facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché ciò non vada a danno della buona riuscita dei lavori, alle prescrizioni sulle misure di prevenzione e sicurezza del lavoro sui cantieri ed agli interessi dell'amministrazione appaltante.

Prima dell'inizio dei lavori l'appaltatore dovrà presentare all'approvazione del / direttore dei lavori / coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione / un diagramma dettagliato di esecuzione dell'opera per singole lavorazioni o categorie di lavoro (tipo gant, pert o simili), che sarà vincolante solo per l'appaltatore stesso, in quanto l'amministrazione appaltante si riserva il diritto di ordinare l'esecuzione di una determinata lavorazione entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente per i propri interessi, senza che l'appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

Art. 15 - sospensione - ripresa e proroghe dei lavori - novazione dei termini

La stazione appaltante potrà ordinare la sospensione dei lavori in conformità a quanto previsto dall'art. 158 del vigente regolamento 207/2010 per le opere di competenza del ministero LL. PP.

Terminate le circostanze suddette la stazione appaltante disporrà la ripresa dei lavori.

Nessun diritto per compensi od indennizzi spetterà all'appaltatore in conseguenza delle ordinate sospensioni, la cui durata peraltro sarà aggiunta al tempo utile per l'ultimazione dei lavori.

I verbali di sospensione e ripresa dei lavori saranno firmati dal direttore dei lavori e dall'appaltatore.

Qualora l'appaltatore, per cause a lui non imputabili, ovvero da comprovate circostanze eccezionali e imprevedibili, prevedesse di non potere compiere i lavori entro il termine pattuito, potrà chiedere la proroga, da presentare prima della scadenza dei termini di ultimazione lavori, che la stazione appaltante, a suo insindacabile giudizio, potrà accordare, fissandone i termini con apposito verbale (art. 31 d.p.r. 1063/1962 e art. 16 l. 1/1978).

La concessione della proroga annulla l'applicazione della penale, fino allo scadere della proroga stessa. Le decisioni in ordine alle domande di proroga sono adottate dall'amministrazione appaltante con atto deliberatorio, previo parere della direzione lavori.

Qualora l'amministrazione appaltante intenda eseguire ulteriori lavori, o lavori non previsti negli elaborati progettuali, se per gli stessi sono necessari tempi di esecuzione più lunghi di quelli previsti nel contratto, la stazione appaltante, a proprio insindacabile giudizio, procederà a stabilire una nuova ultimazione dei lavori fissandone i termini con apposito verbale (art. 14 c. 3 d.p.r. 1063/1962).

Art. 16 – subappalto e cottimo

È consentito l'affidamento in subappalto o in cottimo, previa autorizzazione scritta dell'amministrazione appaltante o per scadenza dei termini indicati dall'art. 18 c. 9 della l. 55/1990, a tutte le lavorazioni a qualunque categoria appartengano tra quelle indicate all'art. 1 del presente capitolato, tranne che per la/e categoria/e prevalente/i la cui quota parte subappaltabile non dovrà in ogni caso essere superiore al 30%.

L'affidamento in subappalto o in cottimo è concesso alle condizioni stabilite dall'art. 18 della l. 55/1990 **come da ultimo modificato dall'art. 118,** del D.Lgs. 163/2006, ovvero le condizioni per ottenere l'autorizzazione al subappalto sono le seguenti:

1) che i concorrenti all'atto dell'offerta o l'affidatario, nel caso di varianti in corso d'opera, all'atto dell'affidamento, abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo;

2) che l'appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso l'amministrazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni;

3) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso l'amministrazione appaltante, l'appaltatore trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di cui al punto 4);

4) che l'affidatario del subappalto o del cottimo sia iscritto all'albo nazionale dei costruttori per categorie e classifiche di importi corrispondenti ai lavori da realizzare in subappalto o in cottimo, ovvero sia in possesso dei corrispondenti requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, salvo i casi in cui, secondo la legislazione vigente, è sufficiente per eseguire i lavori pubblici, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

5) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della legge 31/5/1965, n. 575, e successive modificazioni.

L'appaltatore che ha dichiarato l'intenzione di subappaltare deve, in un momento successivo all'aggiudicazione definitiva, richiedere la formale autorizzazione alla stazione appaltante a cui vanno allegati i seguenti documenti:

1) requisiti di qualificazione del subappaltatore, certificato o autocertificazione di iscrizione alla SOA o C.C.I.A.A. della ditta affidataria del subappalto;

2) dichiarazione circa l'insussistenza di forme di collegamento (art. 2359 c.c.) con la ditta affidataria del subappalto;

3) la regolarità antimafia per la ditta subappaltatrice nel rispetto di quanto previsto in materia dal d.p.r. 252/1998.

L'amministrazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione del subappalto entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che vi sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

L'impresa aggiudicataria dei lavori dovrà inoltre:

– trasmettere alla stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, copia della documentazione, riferita alle imprese subappaltatrici, di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la cassa edile, assicurativi ed infortunistici;

– trasmettere periodicamente alla stazione appaltante copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi ecc. Effettuati dalle imprese subappaltatrici dei lavori;

– praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%.

L'impresa è tenuta inoltre all'osservanza di tutte le disposizioni e prescrizioni in materia di lotta alla delinquenza mafiosa di cui alle leggi 13/9/1982, n. 646, 23/12/1982, n. 936, 19/3/1990, n. 55 come modificato dalla legge 415/1998 e dell'art. 34 del D.Lgs. 406/1991 e successive modificazioni ed integrazioni. In caso contrario si procederà ai sensi dell'art. 21, comma 1 della legge 13/9/1982, n. 646 modificata ed integrata dalle leggi sopra menzionate.

L'appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori; è altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

La stazione appaltante resta completamente estranea al rapporto intercorrente fra l'appaltatore e le ditte che effettuano le forniture o le opere in subappalto per cui l'appaltatore medesimo resta l'unico responsabile nei confronti della stazione appaltante della buona e puntuale esecuzione di tutti i lavori.

È posto l'assoluto divieto della cessione del contratto, sotto pena di nullità.

È pure vietata qualunque cessione di credito e qualunque procura che non siano riconosciute dalla stazione appaltante.

L'esecuzione delle opere o dei lavori affidati in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Per le infrazioni di cui sopra, da considerarsi gravi inadempienze contrattuali, l'amministrazione appaltante provvederà alla segnalazione all'autorità giudiziaria per l'applicazione delle pene previste, salvo la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto.

Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.

È considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera o i noli a caldo alle due seguenti condizioni concorrenti:

– che l'importo di dette attività di subappalto sia superiore al 2% dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 ecu;

– che l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare in subappalto.

L'appaltatore dovrà attenersi anche alle disposizioni contenute nell'art. 1 l. 23/10/1960, n. 1369 in materia di divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro e nuova disciplina dell'impiego di manodopera negli appalti. Pertanto è fatto divieto all'appaltatore di affidare, in qualsiasi forma contrattuale o a cottimo, l'esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante impiego di manodopera assunta e retribuita dal cottimista, compreso il caso in cui quest'ultimo corrisponda un compenso all'appaltatore per l'utilizzo di capitali, macchinari e attrezzature di questo.

Art. 17 - requisiti di sicurezza del cantiere

[caso in cui occorre il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano generale di sicurezza nei casi previsti ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. - ovvero da utilizzare nei casi in cui c'è l'obbligo di nominare le figure dei coordinatori per la sicurezza da parte dell'amministrazione appaltante]

Entro 30 giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, l'appaltatore redige e consegna alla stazione appaltante:

1) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di sicurezza redatti ai sensi delle disposizioni previste nel D.Lgs. 81/2008;

2) un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento e dell'eventuale piano generale di sicurezza di cui al punto 1).

L'impresa appaltatrice è obbligata ad applicare nei confronti dei dipendenti occupati nei lavori di cui al presente capitolato speciale le condizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi locali nonché ad assolvere gli obblighi inerenti la cassa edile e gli enti assicurativi e previdenziali.

L'impresa appaltatrice è obbligata, altresì, a prevedere l'osservanza delle norme sugli ambienti di lavoro e delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro sulla stessa materia e a dare, inoltre, informazione ai lavoratori ed alle loro rappresentanze sindacali in merito ai rischi di infortunio e di malattie professionali che la realizzazione dell'opera presenta nelle diverse fasi.

In caso di inosservanza degli obblighi sopradetti l'amministrazione appaltante, oltre ad informare gli organi competenti e fatte salve le responsabilità di carattere penale, procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione o alla sospensione di pagamenti a saldo se i lavori sono ultimati la procedura verrà applicata nei confronti dell'appaltatore anche quando vengano accertate le stesse inosservanze degli obblighi sopra detti da parte delle ditte subappaltatrici.

Sulle somme detratte non saranno corrisposti interessi per qualsiasi titolo.

Tanto l'impresa appaltatrice quanto l'appaltatore incorrono nelle responsabilità previste a loro carico dal D.Lgs. N. 81/2008 in materia di misure di sicurezza antinfortunistica dei lavoratori in caso di violazione delle stesse.

Il piano operativo di sicurezza o le eventuali proposte integrative presentate alla stazione appaltante, devono essere sottoscritti oltre che dallo stesso appaltatore anche del direttore del cantiere e dal progettista.

A pena di nullità del contratto di appalto, il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano generale di sicurezza, nonché il piano operativo di sicurezza del cantiere saranno allegati e formano parte integrante del contratto stesso.

Ai sensi dell'art. 131 c. 3 del D.Lgs. 163/2006, le gravi o ripetute violazioni dei piani suddetti da parte dell'appaltatore, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiranno causa di risoluzione del contratto.

Il direttore di cantiere e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza dei piani di sicurezza.

L'amministrazione appaltante dovrà attenersi alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili riportate nel D.Lgs. 81/2008. Pertanto i soggetti come il committente (dirigente del settore ll. pp.), responsabile dei lavori (responsabile del procedimento), coordinatore per la progettazione, coordinatore per l'esecuzione, i lavoratori autonomi che esercitano la propria attività nel cantiere, l'impresa appaltatrice (ovvero il datore di lavoro) e i rappresentanti per la sicurezza si dovranno riferire agli obblighi e alle prescrizioni contenute dallo stesso D.Lgs. 81/2008.

L'amministrazione appaltante tramite il responsabile dei lavori dovrà trasmettere all'organo di vigilanza territoriale competente, prima dell'inizio dei lavori, la notifica conforme al D.Lgs. 81/2008, e una sua copia deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a disposizione dell'organo di vigilanza territorialmente competente.

I piani di sicurezza devono essere trasmessi, a cura del committente a tutte le imprese invitate a presentare offerte per l'esecuzione dei lavori.

L'impresa che si aggiudica i lavori, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, può presentare al coordinatore per l'esecuzione dei lavori proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso. In nessun caso, le eventuali modifiche o integrazioni possono giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti in sede di gara.

I relativi oneri per l'applicazione delle misure di sicurezza previste nei relativi piani, di cui all'art. 131 del D.Lgs. 163/2006 è determinato in € **440,00** ed è posto a carico dell'appaltatore e non sono soggetti a ribasso d'asta.

Art. 18 – direttore tecnico di cantiere

Prima dell'inizio dei lavori, l'impresa ha l'obbligo di comunicare al responsabile del procedimento e al direttore dei lavori il nominativo del direttore tecnico del cantiere, che sarà un tecnico abilitato e iscritto al relativo albo o collegio professionale, competente per legge, all'espletamento delle mansioni inerenti ai lavori da eseguire.

Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento o il licenziamento degli agenti, dei capi cantiere e degli operai dell'appaltatore per insubordinazione, per incapacità o per grave negligenza (art. 15 d.p.r. n. 1063/1962).

L'impresa deve garantire la copertura del ruolo di direttore tecnico di cantiere per tutta la durata dei lavori e l'eventuale sostituzione di questa figura dovrà essere comunicata tempestivamente con lettera raccomandata alla stazione appaltante; in caso di mancata sostituzione i lavori sono sospesi ma il periodo di sospensione non modifica il termine di ultimazione dei lavori stessi.

Art. 19 – direttore dei lavori

Il direttore dei lavori, ove provveda alla consegna dei lavori, è tenuto ad acquisire, prima che i lavori abbiano inizio, copia della documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la cassa edile, assicurativi e antinfortunistici.

Il direttore dei lavori dovrà annotare nel verbale di consegna dei lavori, qualora si provveda sotto riserva di legge, l'avvenuta predisposizione e consegna dei piani di sicurezza previsti dal presente capitolato speciale, verificando nel contempo la sottoscrizione degli stessi.

Il direttore dei lavori dovrà, inoltre, comunicare tempestivamente alla stazione appaltante l'eventuale esecuzione dei lavori da parte di imprese non autorizzate o l'inosservanza dei piani di sicurezza o la accertata violazione delle norme contrattuali o delle leggi sulla tutela dei lavoratori, ferme restando le responsabilità civili e penali previste dalle vigenti norme a carico dell'impresa e del direttore tecnico di cantiere.

Il direttore dei lavori, infine, ai sensi dell'art. 9 comma 2 del d.p.c.m. 55/1991, ha l'obbligo di procedere, in sede di emissione dei certificati di pagamento, all'acquisizione delle certificazioni attestanti l'avvenuto versamento dei contributi previdenziali ed associativi rilasciate dagli enti previdenziali, nonché di quelle rilasciate dagli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, fermi restando i tempi previsti dall'art. 33 del d.p.r. 1063/1962 e dal presente capitolato speciale di appalto.

Art. 20– oneri, obblighi e responsabilità dell'appaltatore

Oltre agli oneri previsti nella descrizione delle opere da eseguire di cui al presente capitolato o nell'elenco prezzi, sono a carico dell'appaltatore seguenti obblighi e le relative spese:

– la fornitura del cantiere attrezzato in relazione alla entità dell'opera con tutti i più moderni perfezionati impianti per assicurare la perfetta esecuzione di tutte le opere da costruire compresa la delimitazione del cantiere con segnalazione diurna e notturna conforme alle normative e leggi vigenti;

– l'apposizione e il mantenimento dei cartelli stradali di segnalamento, di delimitazione e dei dispositivi che assicurino la visibilità notturna nei cantieri su strada e relative pertinenze, in conformità al nuovo codice della strada (D.Lgs. 285/1992) e dal relativo regolamento di esecuzione e di attuazione vigente;

– le tettoie e i parapetti a protezione di strade aperte al pubblico site nelle zone di pericolo nei pressi del cantiere;

– l'apposizione di almeno una tabella informativa all'esterno del cantiere di dimensioni minime di 200x150 cm, e la loro manutenzione o sostituzione in caso di degrado fino alla ultimazione dei lavori, con le indicazioni usuali come previste dalla circ. Min. LL.PP. N. 1729/ul dell'1/6/1990; in caso di contestazione degli organi di polizia, ogni addebito all'amministrazione verrà addebitato all'appaltatore in sede di contabilità;

– provvedere al tracciamento delle opere con i mezzi, attrezzature e strumentazione scientifica con il proprio personale tecnico e relativa mano d'opera necessari per predisporre i lavori in conformità agli elaborati progettuali o agli ordini impartiti dalla direzione lavori;

– il nolo, ed il degradamento degli attrezzi, degli utensili e dei macchinari e di tutte le opere provvisorie in genere, nessuna esclusa, e di quanto occorra alla esecuzione piena e perfetta dei lavori e dei loro spostamenti;

– le verifiche, i sondaggi, gli apparecchi, gli utensili ed il personale occorrente per l'accertamento delle misure, sia in corso d'opera per la contabilità che in sede di collaudo dei lavori, solo escluso l'onorario per i collaudatori, compreso l'eventuale rifacimento in pristino stato di opere dal giorno della consegna fino al collaudo compiuto;

– i passaggi, le occupazioni temporanee, l'uso delle località di scarico definitivo ed il risarcimento dei danni per qualunque causa arrecati;

– l'immediato sgombero del suolo pubblico delle aree di cantiere e di deposito, in caso di richiesta della direzione lavori;

- la custodia e sorveglianza, diurna e notturna, anche festiva compreso l'onere per la buona conservazione delle opere realizzate e dell'intero cantiere fino a collaudo ultimato;
- le imposte di registro e bollo e tutte le altre imposte e tasse anche se stabilite posteriormente alla stipulazione del contratto, sia ordinarie che straordinarie, presenti e future;
- ogni qualsiasi spesa conseguente ed accessoria, anche se non espressamente qui indicata;
- l'esecuzione di tutti i modelli e campioni dei lavori e materiali che potessero venire richiesti dalla direzione lavori;
- le analisi delle caratteristiche dei materiali inerti, dei bitumi e delle miscele di conglomerati da sottoporre all'accettazione della direzione dei lavori prima dell'inizio dei lavori (prove preliminari di qualificazione);
- l'esecuzione presso gli istituti incaricati ovvero laboratori ufficiali di fiducia dell'amministrazione appaltante, di tutte le prove e gli assaggi che verranno in ogni tempo ordinati dalla direzione lavori o dal collaudatore sui materiali impiegati e da impiegarsi nelle lavorazioni in correlazione a quanto prescritto circa l'accettazione dei materiali stessi (prove di qualità in corso d'opera - prove finali e di collaudo);
- dare comunicazione alla direzione lavori nei tempi e modalità stabiliti dallo stesso, nei riguardi di notizie sul numero di operai per giorno, con nominativo e qualifica, ore lavorative e livello retributivo, giorni in cui non si è lavorato e motivo e i lavori eseguiti; la mancata ottemperanza, o il ritardo di oltre 5 giorni, da parte dell'appaltatore a quanto suddetto sarà considerata grave inadempienza contrattuale;
- l'eventuale conservazione dei campioni muniti di sigilli e firme della direzione lavori e dell'impresa, nei modi più adatti a garantire l'autenticità;
- i pagamenti degli operai, secondo le norme dei contratti di lavoro vigenti;
- la fornitura di fotografie delle opere in corso dei vari periodi dell'appalto, corrispondenti ad ogni stato di avanzamento, nel numero e dimensioni che saranno di volta in volta richiesti dalla direzione lavori;
- l'adozione nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e la incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati;
- lo sgombero e la pulizia del cantiere entro ____ giorni dal verbale di ultimazione dei lavori, dei mezzi d'opera ed impianti di sua proprietà;
- la pulizia continua degli ambienti circostanti il cantiere qualora la sporcizia sia derivante dal cantiere;
- ogni onere e responsabilità, sia civile che penale inerente ai lavori appaltati sia verso la stazione appaltante che verso terzi e ciò nonostante il diritto di sorveglianza e direzione da parte della stazione appaltante;
- il rispetto di quanto previsto dal regolamento per il controllo delle composizioni azionarie dei soggetti aggiudicatari ai oo.pp di cui al d.p.r. 11/2/1991, n. 197.
- all'atto della consegna dei lavori l'appaltatore dovrà fornire la prova dell'avvenuta assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per tutta la durata dei lavori appaltati, inoltre dovrà dare prova dell'avvenuta comunicazione dell'apertura del cantiere alla cassa edile, enti previdenziali e assicurativi quali: inps., inail e ispettorato del lavoro.

Oltre a provvedere alle assicurazioni e previdenze di obbligo nei modi e termini di legge, rimanendo la stazione appaltante completamente estranea a tali pratiche ed ai relativi oneri rimangono ad esclusivo carico dell'appaltatore il soccorso ai feriti, ivi comprese le prime immediate cure di assistenza medica e farmaceutica.

A garanzia di tali obblighi sulla tutela dei lavoratori si effettuerà sull'importo complessivo netto dei lavori, ad ogni stato di avanzamento una particolare ritenuta dello 0,50%.

In caso di trascuratezza da parte dell'appaltatore nell'adempimento dei suddetti obblighi, vi provvederà la stazione appaltante, avvalendosi della ritenuta di cui sopra, senza pregiudizio, in alcun caso, delle eventuali peggiori responsabilità dell'appaltatore verso gli aventi diritto.

Potranno essere fatte ulteriori ritenute sul credito dell'appaltatore fino a raggiungere l'importo della somma necessaria, qualora la ritenuta di cui sopra non fosse sufficiente. L'importo delle ritenute fatte per lo scopo sopra detto ed eventualmente non erogate, sarà restituito all'appaltatore con l'ultima rata di acconto.

Ogni più ampia responsabilità in caso di infortunio, ricadrà pertanto sull'appaltatore, restandone sollevata la stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione ed alla sorveglianza.

All'impresa aggiudicataria è fatto assoluto divieto di dare qualsiasi tipo di ordine o disposizione ai cantonieri o al personale di sorveglianza dell'amministrazione appaltante.

L'impresa appaltatrice dovrà usare tutte le cautele e assicurazioni possibili nell'eseguire opere di sbancamento, allargamenti o di altre lavorazioni che possano interferire o arrecare danno ai servizi sotterranei e/o aerei, quali: cavi della linea elettrica, cavi della telefonia, tubi per condotte di acqua, tubi per l'erogazione del gas e quanto altro.

Pertanto, l'impresa dovrà preventivamente rivolgersi ai diversi enti erogatori di servizi, affinché questi segnalino (ubicazione e profondità) all'interno dell'area di cantiere, il passaggio e la posizione esatta delle condotte, cavi e servizi presenti, affinché si possano eseguire i lavori con quelle cautele opportune per evitare qualsiasi tipo di danno ai servizi stessi.

Qualora nonostante le cautele usate si dovessero manifestare danni alle condotte, cavi o altri servizi, l'impresa dovrà provvedere a darne immediato avviso mediante telegramma sia agli enti proprietari delle strade, che agli enti proprietari delle opere danneggiate ed alla direzione dei lavori.

In caso di eventuali danneggiamenti prodotti ai servizi, sopra indicati, l'amministrazione appaltante rimarrà comunque sollevata da ogni risarcimento danni e da ogni responsabilità sia civile che penale che ne conseguano.

Rimane ben fissato che anche nei confronti di proprietari di opere, di qualsiasi genere e tipo, danneggiate durante l'esecuzione dei lavori, l'unica responsabile resta l'impresa, rimanendo del tutto estranea l'amministrazione appaltante, da qualsiasi vertenza, sia essa civile che penale.

Art. 21 – scioglimento - rescissione del contratto ed esecuzione d'ufficio

La stazione appaltante è in diritto di rescindere il contratto, quando l'appaltatore si renda colpevole di frode o di grave negligenza o contravvenga agli obblighi ed alle condizioni stipulate, come previsto dall'art. 340 della legge sui lavori pubblici, pertanto la direzione lavori e il responsabile del procedimento, ai sensi del Regolamento 207/2010 dovranno informare la stazione appaltante, affinché si esprima sulla rescissione di contratto.

L'amministrazione appaltante ha la facoltà di sciogliere il contratto per le cause indicate dall'art. 345 della legge sui lavori pubblici con le modalità indicate dal Regolamento 207/2010.

Per i provvedimenti relativi allo scioglimento e rescissione del contratto nonché alla esecuzione dei lavori d'ufficio valgono le norme contenute nel Regolamento 207/2010.

Art. 22 – anticipazioni - pagamenti in acconto - pagamenti a saldo - ritardi nei pagamenti - conto finale

L'amministrazione appaltante non concederà, in qualsiasi forma, nessuna anticipazione sull'importo contrattuale, ai sensi della l. 28/5/1997, n. 140 che ha convertito in legge il d.l. 28/3/1997, n. 79.

Il pagamento in acconto sarà effettuato in due soluzioni al 50% dei lavori effettuati ed alla fine dei lavori dei lavori, in base a stato di avanzamento e certificato di pagamento redatti dal direttore dei lavori.

A lavori compiuti, debitamente riscontrati con la redazione del certificato di ultimazione dei lavori, l'ultimo stato di avanzamento potrà essere di qualsiasi ammontare.

La direzione lavori e il responsabile del procedimento hanno la facoltà di subordinare il rilascio del certificato di pagamento solo dopo l'esito positivo delle prove sulle lavorazioni eseguite o sui materiali posati.

Per i lavori a misura l'importo degli stessi sarà desunto dai registri contabili che dovranno indicare qualità, quantità, prezzo unitario e prezzo globale.

Scaduti i termini, stabiliti dagli artt. 33 e 35 del Capitolato generale di appalto, per l'emissione del certificato di pagamento in acconto e del titolo di spesa, l'Impresa appaltatrice avrà diritto ad interessi legali e moratori così come stabilito dall'art. 4 della legge 10/12/1981, n. 741 e dagli articoli su richiamati dal Capitolato generale d'appalto e potrà agire nei termini come riportato nell'art. 133, c. 1 del D.Lgs. 163/2006.

Entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori la stazione appaltante provvederà alla compilazione del conto finale corredato da tutti i documenti contabili prescritti ed alla loro presentazione all'Appaltatore. Il conto finale dovrà essere accettato dall'Impresa entro 15 giorni (massimo termine di 30 giorni) salvo la facoltà da parte della stessa di presentare osservazioni entro lo stesso periodo (artt. 63, 64 R.D. 350/1895).

Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fidejussoria, deve essere effettuato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666 comma 2 del Codice civile, secondo quanto disposto dall'art. 141 comma 9 del D.Lgs. 163/2006.

In sede di emissione dei certificati di pagamento, il Direttore dei lavori ha l'obbligo di procedere all'acquisizione delle certificazioni attestanti l'avvenuto versamento dei contributi previdenziali ed associativi rilasciate dagli enti previdenziali, nonché di quelle rilasciate dagli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, fermi restando i tempi previsti dall'art. 33 del D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063 e del presente Capitolato speciale d'appalto. Le certificazioni si dovranno richiedere sia per conto della ditta appaltatrice che per la/e ditta/e subappaltatrice/i.

Soltanto dopo l'avvenuto adempimento del suddetto obbligo, la stazione appaltante provvederà alla emissione di certificati di pagamento degli stati di avanzamento dei lavori e alla liquidazione dello stato finale.

Le eventuali inadempienze saranno segnalate agli organismi istituzionali preposti alla tutela dei lavoratori.

L'Amministrazione appaltante corrisponderà gli importi dei lavori eseguiti dai subappaltatori e cottimisti all'appaltatore che avrà l'obbligo di trasmettere entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi, aggiudicatari, via via corrisposti ai subappaltatori e cottimisti con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Art. 23 – Collaudi e indagini ispettive

Casi in cui si redige il certificato di regolare esecuzione:

– obbligatoriamente per lavori di importi sino a 200.000 ecu;

– facoltà dell'ente appaltante per lavori superiore a 200.000 ecu e non eccedenti un milione di ecu

La collaudazione delle opere verrà eseguita mediante certificato di regolare esecuzione il quale dovrà essere emesso entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori e sarà diretto ad accertare la rispondenza dell'opera alle prescrizioni progettuali e di contratto, a verificare la regolarità delle prestazioni, dei corrispettivi, nonché ad attestare il raggiungimento del risultato tecnico-funzionale perseguito dall'Amministrazione.

Se le opere presentassero manchevolezze tali da non poter essere accettate, la Direzione lavori ordinerà all'Appaltatore di metterle nelle condizioni prescritte, indicando le prestazioni integrative da eseguirsi, i termini per eseguirle, le riduzioni di prezzo e di addebiti a carico del contraente.

Entro due mesi dalla scadenza dei termini per la redazione del certificato di regolare esecuzione, l'Amministrazione dovrà procedere all'approvazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori (art. 5 L. 741/1981).

A partire dalla data di ultimazione dei lavori e fino a quella di approvazione del certificato di regolare esecuzione, entro e non oltre i termini di cui al terzo comma dell'art. 5 della L. 741/1981, ovvero sei mesi, sarà a carico dell'Appaltatore assicurare la gratuita manutenzione ordinaria e straordinaria dei lavori eseguiti, fermi restando i termini di garanzia previsti dal Codice civile.

Nel caso in cui siano disposte indagini ispettive, l'Appaltatore o un suo rappresentante ed il delegato di cantiere dovranno presenziare alle indagini mettendo a disposizione il cantiere, nonché le attrezzature, gli strumenti e il personale necessario per l'esecuzione di verifiche, saggi e prove; rientra fra gli oneri dell'Appaltatore il ripristino delle opere assoggettate a prove o a saggi.

Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del Codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e vizi dell'opera ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante, prima che il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

Art. 24 – Danni di forza maggiore

L'Appaltatore deve approntare tutte le provvidenze atte ad evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone e alle cose.

Gli eventuali danni alle opere per causa di forza maggiore dovranno essere denunciati immediatamente e in ogni caso, sotto pena di decadenza, entro 5 giorni dalla data dell'evento, in modo che si possa procedere alle constatazioni opportune (art. 24 D.P.R. 1063/1962).

I danni saranno accertati in contraddittorio dal Direttore dei lavori che redigerà apposito verbale; l'Appaltatore non potrà sospendere o rallentare i lavori, rimanendo inalterata la sola zona del danno e fino all'accertamento di cui sopra.

Il compenso per la riparazione dei danni sarà limitato all'importo dei lavori necessari, contabilizzati ai prezzi e condizioni di contratto, con esclusione di danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, ponteggi e attrezzature dell'Appaltatore.

Nessun compenso sarà dovuto qualora a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore.

Non saranno considerati danni di forza maggiore gli scoscendimenti di terreno, le sellature, l'interramento delle cunette e l'allagamento dei cavi di fondazione.

La cattiva esecuzione dei lavori e conseguenti rifacimenti potrà comportare l'esclusione della Ditta appaltatrice dai futuri appalti che l'Amministrazione indirà.

Art. 25 – Definizione delle controversie

In osservanza della disposizione di cui all'art.240 del D.Lgs. 163/2006, qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare in misura sostanziale e, in ogni caso, non inferiore al 10% dell'importo contrattuale, il Responsabile del procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del Direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo e, sentito l'Affidatario, formula all'Amministrazione, entro 90 giorni dall'apposizione dell'ultima delle riserve di cui sopra, proposta motivata di accordo bonario. L'Amministrazione, entro 60 giorni dalla proposta suddetta, delibera in merito con provvedimento motivato. Il verbale di accordo bonario è sottoscritto dall'Affidatario.

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento bonario previsto dal comma 1 dell'art.240 del D.Lgs. 163/2006, e successive modifiche, possono essere deferite ad arbitri come riportato nei termini degli artt.li 241 e 242 del D.Lgs. 163/2006.

Art. 26 – Scioglimento del contratto - Fusioni e conferimenti

L'Amministrazione appaltante intende avvalersi della facoltà di sciogliere unilateralmente il contratto in qualunque tempo e per qualunque motivo ai sensi delle disposizioni presenti nell'art. 1671 C.C., art. 345 L. n. 2248 del 1865, Reg. 207/2010, art. 41 D.P.R. 1063/1962 e art. 132 c. 4 del D.Lgs. 163/2006.

La cessione di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi all'Impresa esecutrice dei lavori (art. 116 del D.Lgs. 163/2006), non produrranno singolarmente effetto nei confronti dell'Amministrazione aggiudicatrice fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991, n. 187 e non abbia documentato il possesso dei requisiti di cui all'art. 40 del D.Lgs. 163/2006.

Nei sessanta giorni successivi l'Amministrazione potrà opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui sopra, non risultino sussistere i requisiti di cui all'art. 10-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui all'art. 116 c. 1 del D.Lgs. 163/2006 produrranno, nei confronti delle Amministrazioni aggiudicatrici, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.

Le disposizioni del presente articolo si applicheranno anche nei casi di trasferimento o di affitto di aziende, secondo quanto previsto dall'art. 118 del D.Lgs. 163/2006.

Art. 27 – Essenzialità delle clausole - Conoscenza delle condizioni di appalto

L'Appaltatore con la partecipazione alla gara, dichiara espressamente che tutte le clausole e condizioni previste nel contratto, nel presente Capitolato e in tutti gli altri documenti che del contratto fanno parte integrante, hanno carattere di essenzialità.

La sottoscrizione del contratto e del presente Capitolato speciale d'appalto da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazioni di perfetta conoscenza di tutte le leggi, regolamenti e Capitolati generali suddetti ed incondizionata loro accettazione.

L'Appaltatore dichiara di essersi recato sul luogo dove debbono eseguirsi i lavori e nelle aree adiacenti e di aver valutato l'influenza e gli oneri conseguenti sull'andamento e sul costo dei lavori, e pertanto di:

- aver preso conoscenza delle condizioni locali, delle cave, dei campioni e dei mercati di approvvigionamento dei materiali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possano aver influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e che possano influire sull'esecuzione dell'opera;

- di avere accertato le condizioni di viabilità, di accesso, di impianto del cantiere, dell'esistenza di discariche autorizzate, e le condizioni del suolo su cui dovrà sorgere l'opera;

- di aver esaminato minuziosamente e dettagliatamente il progetto sotto il profilo tecnico e delle regole dell'arte, anche in merito al terreno di fondazione e ai particolari costruttivi, riconoscendo a norma di legge e a regola d'arte, e di conseguenza perfettamente eseguibile senza che si possano verificare vizi successivi alla ultimazione dei lavori;

- di avere attentamente vagliato tutte le indicazioni e le clausole del presente Capitolato speciale, in modo particolare quelle riguardanti gli obblighi e responsabilità dell'Appaltatore.

L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore.

Art. 28 – Osservanza delle leggi

Per quanto non previsto e comunque non espressamente specificato dal presente Capitolato speciale e dal contratto si farà altresì applicazione delle seguenti leggi, regolamenti e norme che si intendono qui integralmente richiamate, conosciute ed accettate dall'Appaltatore, salvo diversa disposizione del presente Capitolato:

- delle vigenti disposizioni di leggi, decreti e circolari ministeriali in materia di appalto di OO. PP.- D.Lgs. 163/2006, Codice dei Contratti pubblici così come modificato ed integrato dalla L.R. 12 luglio 2011, n.12 e dal D.PReg. 31 gennaio 2012, n.13.

- di tutte le disposizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro;

- delle leggi in materia di prevenzione e di lotta contro la delinquenza mafiosa;

- Legge sulle opere pubbliche del 20/3/1865, n. 2248 allegato F;

- regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, emanato con DPR 207/2010;

- Capitolato generale di appalto approvato con D.M. 19/4/2000, n. 145;

- Codice civile – libro IV, titolo III, capo VII "dell'appalto", artt. 1655-1677;

- leggi, decreti, regolamenti e le circolari vigenti nella Regione e nella Provincia nel quale devono essere eseguite le opere oggetto dell'appalto;

- le norme tecniche del C.N.R., le norme U.N.I., le norme C.E.I. e tutte le norme modificative e/o sostitutive che venissero eventualmente emanate nel corso della esecuzione dei lavori.

**IL TECNICO COMUNALE
GEOM. GASPARE ANASTASI**